



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

Senato della Repubblica

V Commissione
Programmazione economica e bilancio

Camera dei Deputati

V Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione

Disegno di Legge
recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro intende offrire il proprio contributo nell'ambito della discussione in merito al Disegno di Legge di Bilancio 2023, soffermandosi sugli articoli ritenuti di primaria importanza, con particolare riferimento a specifiche tematiche quali la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, la proroga delle misure volte ad incentivare le assunzioni di specifiche categorie di soggetti, le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, per ciò che attiene agli interventi in materia di lavoro. La riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi, le modifiche al regime forfetario, il rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA nonché talune delle misure volte ad agevolare la definizione dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, per quanto riguarda, invece, gli interventi in materia fiscale. Viene, infine, proposta la previsione nella Legge di bilancio della proroga di alcune misure a sostegno delle imprese già favorevolmente sperimentate, quali il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e quello per investimenti nel Mezzogiorno, nonché l'inserimento di norme volte a favorire l'aggregazione degli studi professionali in Italia.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLE MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Art. 15 - Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

Si condivide la modifica attraverso cui, per l'anno 2023, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Osservazioni e proposte

Seppur si ritenga positiva la previsione, per il 2023, secondo cui si applicherà un'imposta sostitutiva pari al 5% sui premi di risultato di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che aumenterà il potere di acquisto dei lavoratori, si riscontra la possibilità che detta disposizione possa disincentivare i medesimi lavoratori a convertire il premio in beni e servizi. Giova ricordare, infatti, che attraverso le disposizioni di cui al comma 184 art. 1 della predetta Legge n. 208/2015, il legislatore, con la precisa finalità di incentivare forme di welfare privato, ha dato piena attuazione al criterio di fungibilità tra erogazione monetaria dei premi di risultato agevolabili ed erogazioni dei medesimi premi sotto forma di prestazioni, beni e servizi. Inoltre, nel contesto storico attuale, sarebbe auspicabile che l'erogazione dei premi di risultato, a cui si applica l'imposta agevolata, sia collegata al mero raggiungimento di valori di produttività individuati dalla contrattazione collettiva anche se gli stessi non siano incrementali rispetto al periodo precedente, come attualmente previsto. Nel solco di tal proposta si ritiene utile suggerire la possibilità di detassare elementi retributivi legati anche ad indicatori non economici e/o finanziari, che pur non rilevando un mero incremento in termini numerici, determinano il raggiungimento di obiettivi rientranti nei criteri Esg (environmental, social, governance).

Parallelamente, peraltro, in ragione dell'attuale situazione socio-economica del nostro paese ed attesa la necessità di adottare misure per contenere il costo dell'energia elettrica e del gas naturale, si auspica una disposizione che consenta di rendere strutturali le modifiche apportate al terzo comma dell'art. 51 del TUIR prevista all'articolo 12 del decreto-

legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (aumento della soglia prevista all'art. 51 c.3 del TUIR da 258,23 a 3.000 euro).

ART. 52 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Si condivide la disposizione che prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri di cui al predetto articolo 1, comma 121 che - a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro – viene maggiorato di un ulteriore punto percentuale.

Osservazioni e proposte

Seppur si apprezzi l'intervento finalizzato ad aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, si ritiene utile segnalare come l'ulteriore 1 per cento sia destinato ad una parte di lavoratori limitata. In tal senso, nella consapevolezza che la crisi economica e del mercato del lavoro sta avendo un enorme impatto su tutti i cittadini, sarebbe auspicabile estendere tale ultimo beneficio alla medesima platea di lavoratori dipendenti destinatari della riduzione dei contributi previdenziali nella misura di due punti percentuali, ovvero con retribuzione mensile imponibile non superiore a 2.692,00. Parimenti, si ritiene opportuno suggerire l'estensione di tali previsioni anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 56 - Opzione donna

Si valuta positivamente la proroga delle disposizioni legate alla cosiddetta pensione "Opzione donna", ovvero il trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i specifici requisiti previsti dalla norma.

Osservazioni e proposte

Ferma restando la condivisibile previsione volta ad incentivare misure di flessibilità che favoriscano la possibilità per taluni lavoratori di percepire la pensione, garantendo così un ricambio generazionale e un impulso al mercato del lavoro, si evidenziano talune perplessità in riferimento al dettato secondo cui il diritto al trattamento pensionistico si possa applicare nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in specifiche condizioni. In particolare, non si comprende appieno la correlazione tra la riduzione temporale e il numero di figli della lavoratrice prossima alla pensione. Benché se ne possano intuire le condivisibili finalità, tale previsione, tuttavia, potrebbe comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici con medesime caratteristiche previdenziali.

ART. 57 - Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli

Si condivide la volontà di promuovere l'assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza, nonché la scelta di prorogare le disposizioni previste per incentivare l'imprenditoria in agricoltura e le assunzioni di donne e giovani. In particolare, in relazione all'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, si apprezza la disposizione che consentirà ai datori di lavoro di fruire dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali in alternativa all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. In tale ambito, si valuta favorevolmente, altresì, la previsione di modifica all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 secondo cui nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

Osservazioni e proposte

Nella consapevolezza che l'efficacia delle disposizioni riguardanti gli incentivi alle assunzioni di giovani, donne e percettori di reddito di cittadinanza, è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, si auspica che le tempistiche legate alla predetta autorizzazione siano più celeri e puntuali rispetto al recente passato. In proposito, relativamente alle vigenti agevolazioni per giovani e donne, si segnala che, l'incertezza legata al procedimento di autorizzazione della Commissione Europea, tutt'ora fermo al 30 giugno 2022, crea evidenti criticità, dal punto di vista programmatico e operativo, per aziende e professionisti.

ART. 64 - Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

Si colgono con favore le disposizioni relative alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale introdotta dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tali modifiche, infatti, destinate ad innalzare i limiti economici riferiti ai compensi per ciascun utilizzatore di prestazioni occasionali - con riferimento alla totalità dei prestatori, con compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro - e ad aumentare il numero di imprese che potranno utilizzare tali strumenti - aziende fino a dieci dipendenti stabili - potrà agevolare l'utilizzo di uno istituto rivolto ai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo saltuario e, nel contempo, far emergere forme di lavoro sommerso.

Si apprezzano, inoltre, le modifiche volte a rimuovere le restrizioni previste specificatamente per il settore agricolo, alberghiero e per le strutture ricettive che operano nel settore turismo.

Tali previsioni, dunque, consentiranno di porre rimedio alle criticità palesatesi a seguito dell'abrogazione dei cd. voucher, ad opera del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla Legge 20 aprile 2017, n. 49, che ha creato un evidente vulnus normativo - solo parzialmente colmato con le previgenti disposizioni di cui dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - che necessitava, tuttavia, di un ulteriore intervento volto a rispondere alle precise esigenze del mercato del lavoro.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLE MISURE IN MATERIA FISCALE

ART. 12 - Modifiche al regime forfetario

La disposizione apporta delle modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare:

- al comma 54, lettera a), viene innalzato da euro 65.000 a euro 85.000 il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario;
- al comma 71 - che prevede che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 - vengono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite."

Osservazioni e proposte

Le modifiche apportate, fatti salvi gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime forfetario, portano ad un duplice scenario:

- a) in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- b) in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.

I contribuenti che ricadono nella fattispecie di cui al punto a) si comportano esattamente come avviene attualmente, con la fuoriuscita dal regime forfetario dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per i contribuenti che ricadono nella fattispecie di cui al punto b), invece, il regime forfetario cessa già dall'anno in corso in cui ricavi o compensi hanno superato il limite di 100.000 euro. Il secondo periodo della modifica apportata al comma 71 stabilisce, altresì, che in tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Le modifiche apportate dalla lettera b) della norma impattano su diversi istituti fiscali e previdenziali che riteniamo debbano essere definiti in sede legislativa onde evitare contenziosi. Nello specifico:

1. Definizione delle operazioni IVA. Tenuto conto che l'imposta sul valore aggiunto, per espressa previsione normativa, si applica dall'effettuazione di operazioni che comportano il superamento del limite di 100.000 euro, si rende necessario definire se si applica il pro-rata o se è imponible l'intera operazione che comporta il superamento.

Ad esempio, se al 20 ottobre un contribuente forfetario esercente attività di lavoro autonomo ha realizzato compensi per euro 99.000 ed effettua una prestazione professionale il 25 ottobre per euro 4.000 (con emissione di parcella incassata lo stesso giorno), va chiarito se debba essere assoggettato ad IVA l'intero imponible di euro 4.000 oppure euro 1.000 rientrano ancora nel regime forfetario ed euro 3.000 nel regime ordinario con assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (potrebbe anche verificarsi l'ipotesi in cui il contribuente abbia incassato solamente un acconto sulla parcella di euro 800,00).

Inoltre, sarebbe utile precisare che il superamento del limite di 100.000 euro, debba essere calcolato applicando il principio di competenza o di cassa a secondo che l'attività svolta sia di impresa o di lavoro autonomo.

Lo stesso dicasi per le fatture di acquisto ricevute: dovrà essere chiarito se sia detraibile l'IVA solamente per le fatture elettroniche ricevute tramite SDI dal 25 ottobre (riprendendo il caso concreto sopra proposto) anche se si riferiscono ad operazioni effettuate prima di tale data, oppure se sia possibile recuperare l'IVA con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio. Emergono dubbi anche in relazione alla rettifica della detrazione IVA relativa ai beni ammortizzabili effettuata a seguito della fuoriuscita dal regime ordinario a quello forfettario nello stesso anno.

2. Sostituti d'imposta. Sempre con riferimento all'esempio precedente e presupponendo che la prestazione sia stata resa ad un'impresa, un'ulteriore questione da risolvere è se il compenso professionale di euro 4.000 debba essere assoggettato interamente a ritenuta d'acconto del 20% oppure suddiviso (euro 1.000 senza ritenuta ed euro 3.000 con ritenuta d'acconto).

3. Scritture contabili e dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie. Va chiarito, pertanto, se si rendono necessarie, con decorrenza retroattiva, le scritture contabili e fiscali obbligatorie a seconda del regime adottato (ordinario o semplificato).

Altra importante questione riguarda la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si supera il limite di 100.000 euro: in particolare, quale quadro dovrà essere compilato e secondo quali criteri, tenuto conto che una parte dell'esercizio è svolto in modalità forfettaria e una parte in modalità ordinaria.

4. Acconti d'imposta per l'anno in corso. Emergono dubbi anche su come debbano essere calcolati gli acconti d'imposta a seguito del cambio di regime.

5. In base a quanto stabilito dal comma 77 *“Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto, n. 335.”* In ordine ai profili previdenziali, deve essere chiarito se la fuoriuscita dal regime forfettario in corso d'anno comporti automaticamente la perdita della riduzione del 35% sulla contribuzione INPS dovuta ed in quale modo è possibile revocare la richiesta di riduzione essendo già decorso il termine attualmente fissato per il 28 febbraio.

Nel caso di superamento del limite di 100.000 euro - che comporta la cessazione dell'applicazione del regime forfettario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori al predetto limite - si propone di modificare il secondo periodo introdotto dalla lettera b) stabilendo che in tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalla quota parte imponibile sulla prima operazione effettuata che ha comportato il superamento del predetto limite (100.000 euro).

In alternativa, andrebbe meglio specificato che cosa si intende per “operazioni effettuate”.

Si propone, altresì, di utilizzare il criterio della proporzionalità e altri parametri ben definiti per gli adempimenti del sostituto d'imposta, le modalità di tenuta delle scritture contabili, le modalità di redazione della dichiarazione dei redditi ed i riflessi previdenziali scaturenti dal cambio del regime in corso d'anno.

ART. 36 - Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA

La norma, al comma 1, inserisce delle modifiche all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1. e 15-bis.2.

Il comma 15-bis.1. dispone che, ai fini del rafforzamento del presidio del contrasto all'evasione e alle frodi, l'Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione, per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata presentazione in ufficio del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il comma 15-bis.2. dispone che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di chiusura ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di chiusura, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Contestualmente, il comma 2 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con l'inserimento della previsione di una sanzione amministrativa di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione della partita IVA in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale.

Per la predetta sanzione di euro 3.000 è prevista la responsabilità solidale a carico dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave, salvo dimostrare il proprio errore incolpevole e l'osservanza della diligenza professionale, quale ad esempio l'adeguata verifica della clientela.

Osservazioni e proposte

Ferma restando la condivisione della lotta alle partite IVA pretestuose e all'evasione in generale, che determinano un'economia illegale a danno delle imprese sane, si evidenzia che la norma, così come formulata, risulta estremamente generica.

In particolare, non vi è la definizione di quali specifici elementi vengono presi a riferimento dall'Agenzia delle Entrate per l'analisi del rischio volta a valutare il rilascio di nuove partite IVA.

Inoltre, la previsione per la quale il contribuente deve dimostrare, con documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati espone il contribuente ad una prova quasi impossibile.

Infatti, vista la genericità della norma ed in assenza di specifiche indicazioni circa la definizione di documentazione idonea, ogni ufficio o operatore dell’Agenzia delle Entrate potrebbe essere portato ad una diversa lettura della disposizione.

Infine, non si ritiene condivisibile la previsione di una responsabilità solidale nella sanzione a carico dell’intermediario, in quanto quest’ultimo, oltre alle verifiche obbligatorie previste dalle norme antiriciclaggio e all’uso della diligenza professionale - la cui inosservanza è, peraltro, già sanzionata dalle specifiche discipline e dal codice deontologico - non ha a disposizione altri poteri istruttori.

Di conseguenza, l’intermediario, verosimilmente, si potrebbe trovare ad essere sempre destinatario della sanzione, salvo poi dimostrare di volta in volta l’estraneità ai fatti illeciti.

Si propone di definire in maniera esatta i parametri che l’Agenzia delle Entrate utilizza per l’analisi del rischio propedeutica al rilascio di nuove partite IVA e che cosa si intende per “documentazione idonea”.

Si propone, inoltre, di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario nella sanzione di euro 3.000 prevista per il destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.

TITOLO III, CAPO III – Misure di sostegno in favore del contribuente

Il capo III del Disegno di legge di bilancio 2023 contiene norme volte ad agevolare la definizione dei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, delle quali si condivide l’impianto complessivo.

Anche nell’ottica di snellimento dei carichi tributari, spesso ormai non più esigibili, gestiti dall’Agente della riscossione, si vede, altresì, favorevolmente l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2018, n. 119, all’articolo 16-bis del decreto-legge e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 38 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

La disposizione prevede modalità definitorie agevolate per i debiti che scaturiscono dai controlli automatizzati delle dichiarazioni dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e per tutte le rateazioni in corso inerenti agli stessi controlli automatizzati, anche se di periodi d’imposta precedenti.

Il comma 6, invece, derogando a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, differisce di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento con riferimento alle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti.

Osservazioni e proposte

Si condivide l’impianto generale della norma finalizzato a rendere più agevole e meno oneroso l’adempimento tributario per il contribuente.

Si vede, altresì, favorevolmente la disposizione del comma 7, che modifica l'articolo 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. Il predetto articolo 3-bis, infatti, nella formulazione attualmente vigente, prevede per i debiti fino a 5 mila euro il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

Per quanto riguarda la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019, si fa presente che questa misura, oltre a derogare ai principi dello Statuto del contribuente, inserisce, in maniera contraddittoria, una misura a vantaggio dell'Amministrazione finanziaria all'interno del capo III rubricato "Misure di sostegno in favore del contribuente".

Si propone di espungere dalla disposizione il comma 6, che, in deroga all'art. 3 dello Statuto del contribuente, differisce di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento.

Art. 39 – Regolarizzazione irregolarità formali

La norma introduce la possibilità di regolarizzare irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, nè ai fini del pagamento di tali tributi.

Questi errori, ove commessi fino al 31 ottobre 2022, potranno essere regolarizzati mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Osservazioni e proposte

La rimozione delle irregolarità od omissioni rischia di risultare, in molti casi, eccessivamente onerosa da un punto di vista burocratico e applicativo per il contribuente, scoraggiando così l'accesso alla regolarizzazione introdotta dalla norma.

Per esigenze di semplificazione, trattandosi di violazioni formali che non incidono sulla base imponibile e sul versamento dell'imposta, si propone di escludere l'obbligo di rimozione delle irregolarità od omissioni, in modo da evitare al contribuente l'onere di porre in essere i relativi adempimenti burocratici.

MISURE ASSENTI ALL'INTERNO DEL DDL BILANCIO DELLE QUALI SI PROPONE L'INTRODUZIONE

1. Crediti di imposta 4.0 e Mezzogiorno

Il Disegno di legge di bilancio 2023 non prevede alcuna proroga del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali 4.0, né del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, misure che hanno sostenuto, in questi ultimi anni, la tenuta produttiva delle imprese italiane ed in particolare di quelle delle Regioni del Sud.

Proposte

Si propone di prevedere una proroga sia del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali 4.0, che del credito di imposta per gli investimenti al Sud.

2. Facilitazione all'integrazione e alla crescita delle attività professionali

Il DDL non prevede nessuna facilitazione fiscale come quelle già vigenti per le imprese e strumenti di sostegno alla digitalizzazione e alla crescita dimensionale degli studi professionali, ormai essenziali ed ineludibili in un sistema sempre più concorrenziale e caratterizzato da una crescente presenza di operatori stranieri strutturati.

Si ritiene che le politiche fiscali del nostro Paese dovrebbero avere un ruolo importante nel sostegno allo sviluppo delle attività professionali. Forte è l'esigenza tra i professionisti di promuovere le aggregazioni tra gli stessi e di applicare il medesimo regime di neutralità fiscale attualmente vigente per le operazioni straordinarie (trasformazione e conferimento) tra imprese. Invece, attualmente, le operazioni di trasformazione o conferimento di studi individuali o associati in Società tra professionisti, ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività professionale in Stp, sono considerate, sotto il profilo fiscale, di natura realizzativa, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali riferibili all'attività professionale.

Proposte

Si propone di modificare l'attuale disciplina tributaria prevedendo la neutralità ai fini fiscali delle operazioni straordinarie tra professionisti, propedeutiche alla realizzazione di aggregazioni professionali.

Il relativo regime fiscale dovrebbe, quindi, essere equiparato a quello già vigente per le operazioni straordinarie tra imprese, vista la qualificazione del reddito delle società tra professionisti come reddito di impresa.